

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/910 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3 e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ⁽²⁾ della Commissione contiene l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad effettuare i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
- (2) Il riconoscimento di diversi organismi di controllo, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, giunge a termine il 30 giugno 2016. In base ai risultati della sorveglianza continua effettuata dalla Commissione, il riconoscimento degli organismi di controllo «AsureQuality Limited», «Balkan Biocert Skopje», «Bio.inspecta AG», «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Şti», «Organic Control System» e «TÜV Nord Integra» dovrebbe essere prorogato fino al 30 giugno 2018.
- (3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, alle voci relative a «AsureQuality Limited», «Balkan Biocert Skopje», «Bio.inspecta AG», «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Şti», «Organic Control System» e «TÜV Nord Integra», la data del «30 giugno 2016» nel punto 5 è sostituita da «30 giugno 2018».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GUL 334 del 12.12.2008, pag. 25).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
